SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1632)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DE MICHELIS)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1985

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, concernente fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

(Costo del lavoro - Economia - Mezzogiorno e aree depresse)

ONOREVOLI SENATORI. — Talune situazioni, che si sono determinate nel settore previdenziale sia in materia di contributi sia in materia di prestazioni, richiedono necessariamente un intervento urgente al fine di evitare conseguenze negative nel mondo del lavoro.

In particolare, in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali il ricorso alla decretazione d'urgenza trova la sua motivazione nella necessità di riconoscere per il mese di dicembre 1985 i benefici contributivi al fine di evitare un aggravio del costo del lavoro.

La previsione del mantenimento dei benefici contributivi sino al 31 dicembre 1985 trova invalicabile limitazione nell'ambito delle disponibilità utilizzabili negli importi previsti per l'esercizio provvisorio, in mancanza dell'approvazione della « legge finanziaria ».

Fermo restando il carattere congiunturale dell'intervento, nella prospettiva della programmata revisione organica dell'intera materia della fiscalizzazione degli oneri sociali e del finanziamento del servizio sanitario nazionale, si è ritenuto necessario procedere ad un ritocco delle aliquote fiscalizzate limitando il beneficio entro l'importo complessivo dei contributi sociali di malattia e maternità dovuti, attesa l'esigenza di contenere in questo particolare momento congiunturale gli oneri finanziari a carico dello Stato.

Le modifiche comportano un risparmio per il periodo considerato, nel quale rientrano non solo le retribuzioni di dicembre ma anche la tredicesima mensilità, di circa 288 miliardi.

Resta invariata l'aliquota di fiscalizzazione aggiuntiva a favore delle imprese del Mezzogiorno, che è confermata nella misura di 2,54 punti, tenuto conto della particolare situazione socio-economica locale.

I benefici sono i seguenti:

a) *Sgravio fondamentale.*

Misura del beneficio: 2,28 punti per il personale maschile (in luogo di 3,51); 6,30 punti per il personale femminile (in luogo di 8,15 punti).

b) *Sgravio aggiuntivo.*

Misura del beneficio: 5,24 punti (in luogo di 5,74).

c) *Sgravio aggiuntivo per le imprese operanti nel Mezzogiorno* (art. 2).

Misura del beneficio: 2,54 punti.

d) *Sgravi per fiscalizzazione nel settore agricolo*:

1) *sgravio fondamentale.*

Misura del beneficio: 1,40 punti (in luogo di 2 punti);

2) *sgravio aggiuntivo.*

Misura del beneficio: 17,50 per cento (in luogo del 25 per cento) del complesso dei contributi.

Il provvedimento omogeneizza altresì le aliquote di sgravio vigenti nel settore del commercio con quelle del settore dell'industria.

Per quanto concerne la determinazione della tariffa dei premi relativi all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la materia, com'è noto, ha formato oggetto di esame da parte del Parlamento. Infatti nel corso della discussione al Senato del disegno di legge finanziaria per il 1986, il Governo ha accolto l'ordine del giorno n. 9.1504.15, presentato dai senatori Cuminetti e Antoniazzi, con il quale viene impegnato « ad attivare entro tre mesi idonee sedi di confronto con l'INAIL e le parti sociali interessate, allo scopo di

individuare più validi criteri di determinazione delle tariffe dei premi... ».

Una più stretta correlazione tra l'esigenza del contenimento del costo del lavoro e le misure dei premi di assicurazione contro gli infortuni potrebbe derivare da una duplice azione di intervento sulla riduzione delle spese dell'Istituto e sulla tecnica di formazione della tariffa.

Mentre la prima azione richiede modifiche legislative, la seconda può attuarsi mediante lo studio e la messa a punto di nuove tecniche di ripartizione degli oneri dell'assicurazione.

Per fare ciò occorre un congruo periodo di tempo, per cui appare indispensabile rinviare di un anno l'entrata in vigore della tariffa stessa prevista per il 1° gennaio 1986 dall'articolo 1 del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito nella legge 26 aprile 1985, n. 155 (articolo 3).

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, ha prorogato al 31 dicembre 1985 il periodo di corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti assegnati alla GEPI s.p.a. ai sensi delle leggi n. 784 del 1980 e 684 del 1982. Si trattava di 14.591 dipendenti provenienti da imprese ubicate prevalentemente in Calabria e Basilicata per i quali la finanziaria pubblica ha in corso interventi di carattere sostitutivo, nonchè la promozione di iniziative produttive idonee a consentirne il reimpiego. Allo stato attuale risultano ancora in carico alla GEPI 10.229 lavoratori, a fronte dei quali sono in corso di definizione piani per l'impiego di 500 unità e trattative e contratti che potrebbero assorbire altre 900 unità.

Si pone nel frattempo il problema di una ulteriore proroga del trattamento di CIGS per evitare che con il 31 dicembre prossimo la GEPI si veda costretta a licenziare oltre diecimila lavoratori di zone già gravate da rilevanti problemi occupazionali.

Il comma 2 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 1985, ha inoltre autorizzato la GEPI ad effettuare un intervento straordinario teso a promuovere iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di dipendenti licenziati in provincia di Latina (Massey Fergusson), Salerno (Rossisud), Arezzo (Nuova Sacfem) e Terni (Sita stampaggi) per un totale di dipendenti presi in carico dalla GEPI di 2.968 unità a Salerno e Latina e di 761 unità ad Arezzo e Terni.

Anche per questi ultimi lavoratori è imminente la scadenza del termine di dodici mesi di concessione del trattamento straordinario di cassa integrazione.

Si è ravvisata pertanto la necessità di disporre una proroga del trattamento di cassa integrazione straordinaria per tutti i suddetti dipendenti in carico alle società di promozione costituite dalla GEPI e di fissare, anche al fine di unificare le varie scadenze, il termine unico del 31 dicembre 1986 anche per quelli assunti dalla GEPI ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 23 del 1985 (commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4).

Come è noto, i dipendenti di imprese di navigazione non sono ammessi ad usufruire del trattamento di integrazione salariale. In considerazione della situazione di particolare gravità determinatasi con l'assoggettamento all'amministrazione straordinaria delle imprese armatoriali del gruppo Lauro, con decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, venne prevista la concessione ai dipendenti delle suddette imprese di una speciale indennità rapportata al trattamento di integrazione saliariale. La concessione di tale speciale indennità è stata poi successivamente prorogata, da ultimo con il decreto-legge 2 agosto 1985, n. 393, convertito nella legge 1° ottobre 1985, n. 484, e scade il prossimo 31 dicembre 1985.

Al riguardo si fa presente che la procedura di amministrazione straordinaria della Flotta Lauro è giunta al momento decisivo della cessione delle attività armatoriali ad imprenditori privati del settore, che costituiranno a tale scopo con il Commissario la Nuova Lauro s.p.a. La cessione, oggetto di una variazione di programma sottoposta in questi giorni all'esame del CIPI, prevede che

il passaggio dei dipendenti alla Nuova Lauro s.p.a. avvenga gradualmente in un arco di almeno 12 mesi a partire dalla definizione contrattuale della cessione.

Sono apparse pertanto evidenti la necessità e l'urgenza di agevolare il processo di graduale reimpiego per i dipendenti, assicurando la prorogabilità per un anno dell'indennità che, per i dipendenti della Flotta Lauro, equivale alla cassa integrazione guadagni straordinaria (commi 4 e 5 dell'articolo 4).

L'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, stabilisce che ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio d'impresa possa essere corrisposto il trattamento della cassa integrazione guadagni straordinaria per un periodo massimo di 12 mesi allo scopo di consentire il graduale assorbimento dei dipendenti da parte delle imprese cessionarie, anche mediante la loro collocazione in attività alternative.

La norma si era resa necessaria onde evitare che i Commissari dovessero licenziare parte del personale nelle more delle operazioni di cessione. Il provvedimento venne promosso, infatti, in coerenza con la direttiva generale di intraprendere e accelerare le cessioni delle aziende commissariate.

Il periodo di un anno previsto dalla legge ha mostrato, però, alla prova dei fatti di non essere sufficiente al completamento degli smobilizzi; il 3 dicembre, infatti, è scaduto il periodo di 12 mesi di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti del gruppo Maraldi non ancora trasferiti ad altre aziende (689 addetti) che, in assenza di nuove disposizioni, dovranno essere licenziati. Analogo problema si porrà nei mesi successivi per i dipendenti di altre imprese che hanno avuto accesso, nel corso del 1985, ai benefici previsti dalla legge n. 143.

È emersa, pertanto, la necessità di far fronte alla situazione sopra delineata con carattere di urgenza. A tale scopo risponde la disposizione del comma 6, che estende fino a un massimo di 24 mesi il periodo di correspensione della cassa integrazione guadagni straordinaria, ai sensi e per le finalità dell'articolo 2 della legge n. 143 sopracitata.

La disposizione del comma 7 prolunga fino ad un periodo massimo di 12 mesi il trattamento di integrazione salariale per i lavoratori delle imprese operanti nel Mezzogiorno per le quali sussistano possibilità di riassorbimento dei dipendenti sospesi a seguito di lavori pubblici programmati e finanziati.

Altri interventi si sono resi necessari a favore dei lavoratori dipendenti da aziende in crisi.

Com'è noto, la legge 23 aprile 1981, n. 155, ha previsto, all'articolo 16, la concesssione di una pensione anticipata, in presenza di determinati requisiti soggettivi, di età (55 anni se uomini e 50 se donne) e di contribuzione, in favore degli operai ed impiegati dipendenti da imprese industriali, diverse da quelle edili, per le quali sia intervenuta una deliberazione del CIPI che abbia accertato crisi settoriale, locale, ristrutturazione, riorganizzazione o crisi aziendale.

L'articolo 17 peraltro ha previsto il prepensionamento in favore dei dirigenti di aziende industriali e l'articolo 18 ha disciplinato la concessione della pensione anticipata di vecchiaia ed anzianità, con requisiti di età più favorevoli, nei confronti dei minatori.

La predetta legge n. 155 aveva fissato, come termine finale di validità del prepensionamento, la data del 31 dicembre 1981.

Successivamente, il termine di scadenza è stato prorogato:

al 31 dicembre 1982 con decreto-legge n. 791 del 22 dicembre 1981, convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54;

al 31 dicembre 1983 con decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

al 30 giugno 1984 con decreto-legge n. 747 del 29 dicembre 1983, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18;

al 31 dicembre 1985 con legge 31 maggio 1984, n. 193.

Allo stato attuale l'istituto del prepensionamento si è rivelato un valido strumento nel quadro più ampio delle soluzioni adottate al fine di fronteggiare la crisi occupa-

zionale; infatti numerosi lavoratori si sono valsi in questi anni del beneficio considerato e si prevede che anche nel 1986 il numero di coloro che saranno interessati al prepensionamento dovrebbe mantenersi su valori analoghi.

In relazione a ciò si è ravvisata la necessità di prorogare di un anno, fino al 31 dicembre 1986, il termine di validità degli articoli 16, 17 e 18 della predetta legge n. 155.

A tale finalità risponde il comma 9 dell'articolo 4 del presente provvedimento. Con il comma 8 dello stesso articolo si prevede l'estensione del pensionamento anticipato ai dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria (strade, fogne ed impianti di illuminazione) nel comune di Palermo, attesa la particolare situazione locale.

Il comma 10 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 8 dell'articolo 4, valutati complessivamente in lire 282 miliardi per l'anno 1986.

Il problema della debolezza strutturale e della posizione geografica specifica delle province giuliane, ridotte dal Trattato di pace rispettivamente al 16,6 per cento e al 17,1 per cento della loro superficie prebellica, ha trovato fin dall'immediato dopoguerra una particolare comprensione nella legislazione italiana con interventi speciali, che non sono riusciti sinora a dare una solida riconfigurazione all'economia della fascia confinaria.

Il Governo ha quindi proposto il disegno di legge n. 2912 (atto Camera), con il quale si mira a disciplinare *funditus* la materia e si disegnano all'uopo le linee dell'intervento pubblico sino al 1995.

Nell'immediato, tuttavia, poichè lo speciale regime agevolativo istituito con legge 1° dicembre 1948, n. 1438, per la provincia di Gorizia, più volte successivamente prorogato, viene a scadenza con il prossimo 31 dicembre, si è reso necessario ed urgente disporne una ulteriore proroga in attesa del suo riordino definitivo nell'ambito delle provvidenze previste dal richiamato disegno di legge n. 2912 per la zona giuliana. A ciò si provvede con l'articolo 5.

Quanto al finanziamento della campagna di informazione commerciale realizzata nel corso dell'anno 1985, in ordine al quale il Ministero dell'industria ha diramato un disegno di legge in data 4 novembre ultimo scorso, in considerazione dell'urgenza, si è reso necessario trasfondere il relativo contenuto nel presente decreto-legge.

La norma in questione (articolo 6, comma 1), predisposta per la copertura degli oneri della campagna promozionale per l'autodisciplina dei prezzi, è, come è noto, volta a facilitare l'applicazione dell'accordo sottoscritto dalle imprese del settore commerciale con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il 26 febbraio 1985 in materia di autoregolamentazione dei prezzi di venti prodotti di primaria importanza.

Si tratta sia di realizzare comunicazioni ufficiali sull'andamento dei prezzi dei prodotti, sia di pubblicizzare i prezzi praticati nei singoli punti di vendita, sia di verificare le modalità e l'intensità della partecipazione degli operatori commerciali all'azione di contenimento dell'inflazione.

La spesa prevista, pari ad un miliardo di lire, è coperta attraverso la corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ottenuta utilizzando parte delle somme accantonate per la riorganizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La necessità del finanziamento in esame è altresì connessa alla circostanza che le spese per la pubblicizzazione dell'iniziativa e per le analisi di mercato dirette all'accertamento del livello di partecipazione degli esercenti sono già state, per buona parte, effettuate dalla Unioncamere.

In proposito va ricordato che l'Unioncamere anticipò nel 1984, per la campagna « Chiocciola », tre miilardi di lire il cui rimborso, previsto dalla legge 18 dicembre 1988, n. 894, sta avvenendo in questo periodo.

L'anticipazione delle spese da parte dell'Unioncamere si rese indispensabile per l'avvio della campagna nei termini previsti dall'accordo con le categorie commerciali interessate. Tale anticipazione ha imposto, come nello scorso anno, la retrodatazione degli effetti della norma al primo febbraio, per

far sì che l'Unioncamere possa essere rimborsata di tutte le spese sostenute per la nuova campagna antinflazionistica.

È stato prorogato inoltre il termine — scadente il 31 dicembre 1985 — previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 887.

Le disposizioni in questione (articolo 6, comma 2) prevedono, fino all'entrata in vigore della riforma della legislazione sul commercio e comunque non oltre il 31 dicembre 1985 (così prorogato dal decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito nella legge 22 aprile 1985, n. 143):

sospensione, nei comuni con più di cinquemila abitanti sprovvisti del piano commerciale, del rilascio delle autorizzazioni amministrative all'apertura di nuovi esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo;

facilitazioni per gli ampliamenti in termini di superficie di vendita e di trasferimento in altre zone;

agevolazioni per l'accorpamento di più esercizi;

regolamentazione meno rigida degli orari di apertura degli esercizi al minuto.

Le difficoltà incontrate nell'*iter* di approvazione del provvedimento organico di riforma della disciplina del commercio al dettaglio, presentato al Parlamento in data 3 ottobre 1984 (atto Senato n. 957), che già hanno determinato la proroga di un anno del termine di applicazione delle suindicate disposizioni, giustificano il nuovo provvedimento di proroga.

Al fine di assicurare la continuità nell'attuazione degli Accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslazia, è disposta, con l'articolo 7, la proroga al 31 dicembre 1990 delle funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento e della relativa segreteria, la cui attività viene a scadere il 30 dicembre 1985.

Attesa la necessità di assicurare la continuità delle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati, nelle more dell'approvazione dell'apposito disegno di legge all'esame delle Camere, le agevolazioni stesse, scadenti il 31 dicembre 1985, vengono, con l'articolo 8, prorogate al 31 maggio 1986.

Con l'articolo 9 si autorizza l'assunzione a carico dello Stato della residua esposizione debitoria al 31 dicembre 1983 di taluni enti autonomi lirici dovuta alla differenza tra i disavanzi di amministrazione a quella data e le esposizioni verso istituti di credito riconosciute in applicazione dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 312.

L'autorizzazione si è resa necessaria per eliminare l'effetto distorsivo della disposizione di cui alla predetta legge che, mentre per taluni di detti enti ha permesso un consolidamento di debiti tale da eliminare l'intero disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1983, per altri ne ha limitato la portata essendo i relativi debiti verso i suddetti istituti di credito inferiori al correlativo disavanzo di amministrazone.

Si chiede, pertanto, la conversione in legge del presente decreto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, concernente fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 306 del 31 dicembre 1985* (*).

Fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere anche per il mese di dicembre 1985 alla fiscalizzazione degli oneri sociali, agli sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di prorogare talune misure in materia previdenziale nonchè interventi a favore di settori economici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 dicembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, si applicano nelle seguenti misure:

a) per il personale maschile: 2,28 punti;

b) per il personale femminile: 6,30 punti;

c) per i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, comma 1, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, ulteriori 5,24 punti;

d) per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ulteriori 2,54 punti.

2. La riduzione contributiva di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, si applica nella misura di 1,40 punti.

(*) V. inoltre il successivo Avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1986.

3. La riduzione contributiva di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applica nella misura del 17,50 per cento.

4. Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applicano nelle seguenti misure:

a) per il personale maschile: 2,28 punti;

b) per il personale femminile: 6,30 punti.

5. Gli sgravi di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

6. I benefici di cui al presente articolo non si applicano per i lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali o per i quali siano stati denunciati orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti, ovvero retribuzioni inferiori a quelle di fatto corrisposte, limitatamente al periodo di omissione o di infedelta della denuncia.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1985 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.160 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1986, parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ».

Art. 2.

1. Il termine del 31 maggio 1985 previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1985, n. 155, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985.

2. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in lire 1.500 miliardi per l'anno 1987, lire 580 miliardi nell'anno 1988 ed in lire 820 miliardi nel periodo 1989-1997, si provvede quanto a lire 1.500 miliardi all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per l'anno 1987 dell'accantonamento « Interventi straordinari nel Mezzogiorno » iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985 e quanto a lire 580 miliardi per l'anno 1988 e lire 820 miliardi

per il periodo 1989-1997 a carico delle assegnazioni recate dalla nuova legge concernente « Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ».

Art. 3.

In attesa che, anche attraverso il confronto con le parti sociali interessate, siano determinati i nuovi criteri per l'emanazione della tariffa dei premi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1985, n. 155, è differito al 1° gennaio 1987.

Art. 4.

1. Il termine del 31 dicembre 1985 previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, relativo al trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aziende di cui all'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1986. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, nella legge 27 settembre 1982, n. 684, sulla contabilità separata delle somme occorrenti per la corresponsione del predetto trattamento.

2. Il termine previsto dall'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1986.

3. Il trattamento previsto dalla legge 15 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, riconosciuto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, è prorogato fino al 31 dicembre 1986.

4. Il periodo di concessione dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, già prorogato dall'articolo 4, comma 27, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e successivamente dall'articolo 1, comma secondo, del decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1984, n. 618, nonchè dall'articolo 1 del decreto-legge 2 agosto 1985, n. 393, convertito nella legge 1° ottobre 1985, n. 484, può essere prorogato fino al 31 dicembre 1986, al fine di consentire il graduale assorbimento dei dipendenti da parte delle imprese cessionarie delle aziende commissariate.

5. La richiesta di concessione dell'indennità deve essere corredata da una relazione previsionale analitica del commissario della procedura di amministrazione straordinaria riguardante la mobilità del personale.

6. Il periodo massimo previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, per la corresponsione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria, per le quali sia cessata la continuazione dell'esericzio di impresa, è aumentato a ventiquattro mesi.

7. Il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, può essere ulteriormente prolungato, alle stesse condizioni, fino ad un periodo massimo di dodici mesi.

8. I benefici previsti dall'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono estesi ai lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42, in possesso dei requisiti prescritti.

9. Il termine del 31 dicembre 1985 di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 maggio 1984, n. 193, è differito al 31 dicembre 1986.

10. All'onere derivante dall'applicazione dei commi da 1 a 8 del presente articolo, valutato in complessive lire 282 miliardi per l'anno 1986, si provvede, quanto a lire 205 miliardi, con l'utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate realizzate per effetto dell'articolo 1 del decreto-legge, in pari data del presente, recante norme per il contenimento del fabbisogno del settore pubblico, e, quanto a lire 77 miliardi, con l'utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate realizzate nell'anno 1985 per effetto del decreto-legge 6 dicembre 1985, n. 699, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

Art. 5.

1. In attesa del definitivo riordino del regime agevolativo per la zona franca di Gorizia, istituito con legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e prorogato con modifiche dalla legge 27 dicembre 1975, n. 700, i termini da quest'ultima legge previsti sono prorogati al 31 dicembre 1986.

2. Alle conseguenti minori entrate, valutate in lire 5 miliardi per l'anno 1986, si provvede con l'utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate realizzate per effetto dell'articolo 1 del decreto-legge, in pari data del presente, recante norme per il contenimento del fabbisogno del settore pubblico.

Art. 6.

1. Ai fini del rimborso degli oneri sostenuti in via di anticipazione dall'Unioncamere, per la diffusione delle iniziative di autodisciplina dei prezzi per l'anno 1985, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo.

2. Il termine previsto dall'articolo 8, primo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 887, prorogato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito nella legge 22 aprile 1985, n. 143, è differito al 31 dicembre 1986.

3. All'onere di lire 1 miliardo derivante dalla attuazione del precedente comma 1 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Riorganizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

Art. 7.

1. Per consentire al Ministero degli affari esteri di provvedere agli studi di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, e alle attività di ricerca e di promozione scientifica e culturale connesse, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990, al cui onere si provvede con l'utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate realizzate per effetto dell'articolo 1 del decreto-legge, in pari data del presente, recante norme per il contenimento del fabbisogno del settore pubblico.

2. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento e della relativa segreteria così come previsto dall'articolo 7 della legge n. 73 del 14 marzo 1977, già prorogate fino al 31 dicembre 1981 con la legge n. 780 del 18 novembre 1980 e fino al 31 dicembre 1985 con la legge n. 960 del 22 dicembre 1982, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1990, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, della stessa legge 22 dicembre 1982, n. 960. Al relativo onere, valutato in lire 100 milioni annui, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma.

Art. 8.

1. Le agevolazioni ai turisti stranieri previste dalla legge 22 febbraio 1982, n. 44, sono prorogate fino al 31 maggio 1986.

2. Al relativo onere si provvede a carico della disponibilità esistente sulla contabilità speciale istituita presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata alla Direzione generale degli affari generali del turismo e dello sport, Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 9.

1. Le differenze di importo tra i disavanzi di amministrazione risultanti dai consuntivi al 31 dicembre 1983, deliberati dai competenti organi degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate,

e le esposizioni debitorie riconosciute con decreto ministeriale 29 ottobre 1985 a titolo di consolidamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 312, sono assunte a carico dello Stato nei limiti di somma di cui appresso:

Ente autonomo teatro comunale di Firenze	L.	4.139.534.009;
Ente autonomo teatro dell'opera di Genova	»	13.089.461.930;
Ente autonomo teatro San Carlo di Napoli	»	3.343.970.311;
Ente autonomo teatro Massimo di Palermo	»	1.893.047.424;
Ente autonomo teatro opera di Roma	»	21.282.077.997;
Ente autonomo teatro regio di Torino	»	1.507.982.622.

2. Alla regolazione delle predette differenze si provvede nei modi di cui all'articolo 2, commi secondo e terzo, della citata legge 13 luglio 1984, n. 312.

3. All'onere di lire 45.255.974.293 derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con i fondi già stanziati con l'articolo 7 della legge 13 luglio 1984, n. 312.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1985.

COSSIGA

CRAXI — DE MICHELIS — ROMITA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI